**Contratto TIPO di collaborazione coordinata e continuativa (Società – Tecnico Allenatore e Preparatore Atletico)**

**ai sensi dell’art. 28 D. Lgs. n. 36/2021 e successive modifiche ed integrazioni**

# Tra

**La Società**

 , C.F./P.IVA , PEC:

 , con sede in

 Via n rappresentata da

 qualifica , nel prosieguo definita per brevita` la

# “Società”

**e**

**Il Tecnico**  , matricola (tesserino Tecnico/Diploma) n. , qualifica , nato/a a , il , C. F. , domiciliato in ,Via n. mail o pec , nel prosieguo per brevita` il **“Tecnico”;**

di seguito congiuntamente **“le Parti”**

# Premesso che

* la Societa`, affiliata alla [ ], svolge attivita` di scuola di equitazione;
* la Societa`, per lo svolgimento delle funzioni sopra richiamate, intende avvalersi esclusivamente di Tecnici iscritti all’Albo e Ruoli del [\_ENTE DI RIFERIMENTO]. mediante forme di collaborazione coordinata e continuativa di natura autonoma;
* il Tecnico intende collaborare per la Societa` al fine di concorrere al raggiungimento degli obiettivi sportivi ed e` titolare della necessaria professionalita` tecnico/sportiva;
* le Parti intendono costituire un rapporto di lavoro autonomo nella forma della collaborazione coordinata e continuativa, ai sensi dell’art. 28 D.Lgs. 36/2021 e dell’Accordo Collettivo dopo la sottoscrizione;

Cio` premesso, le Parti concordano quanto segue:

# Articolo 1) Premessa

La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente contratto. Il presente rapporto di collaborazione sportiva ha natura autonoma, ai sensi del combinato disposto di cui all’art. 409, 3 c. c.p.c. e del D.Lgs. n. 36/2021, essendo espressamente escluso dalle Parti ogni vincolo di subordinazione.

# Articolo 2) Oggetto del contratto

La Societa` conferisce al Tecnico l’incarico di da svolgersi con le modalita` del lavoro autonomo, nella forma della collaborazione coordinata e continuativa. Nell’ambito dell’incarico conferito il Tecnico si impegna a fornire le proprie prestazioni sportive, mediante partecipazione agli allenamenti e agli eventuali competizioni e campionati, organizzati dalla Societa`, nonche< alle manifestazioni ufficiali, dell’ENTE DI APPARTENENZA .

Le prestazioni oggetto del contratto sono coordinate sotto il profilo tecnico-sportivo, in osservanza dei regolamenti della [ENTE DI APPARTENENZA.] ed anche dell’Accordo Collettivo di settore, dopo la sua sottoscrizione. Il mutamento di incarico o lo svolgimento di altri compiti, rispetto a quelli indicati all’atto del tesseramento, e qui riportati, potranno avvenire solo dietro consenso scritto del Tecnico.

# Articolo 3) Durata

Il presente contratto avra` durata dal e fino al giugno . In caso di attivita` che comportino un contatto diretto e regolare con i minori, l’operativita` del contratto e` comunque condizionata all’acquisizione, entro e non oltre 30 giorni dalla sottoscrizione del presente contratto, del certificato penale del casellario giudiziario previsto ai sensi dell’art. 2, comma 1,

D. Lgs. 4 marzo 2014, n. 39.

# Articolo 4) Modalità della prestazione e autonomia del Tecnico

L’incarico, oggetto del presente contratto, ha natura autonoma e resa senza vincolo di subordinazione e senza sottoposizione al potere gerarchico, organizzativo, direttivo e disciplinare della societa`. Il Tecnico si impegna a fornire le proprie prestazioni nel rispetto dei programmi, dei regolamenti e degli obiettivi sportivi della societa`. Il Tecnico si impegna a fornire le proprie prestazioni principalmente presso le strutture della societa` nonche< in altri luoghi dalla stessa indicati.

Il Tecnico sara` libero di esercitare eventuali, ulteriori attivita` lavorative, di natura autonoma o subordinata, purche< compatibili con l’impegno assunto con il presente contratto e non in contrasto con gli interessi della societa` e con quanto previsto dalla normativa federale.

# Articolo 5) Obblighi della Società

Le Parti, nel quadro sopra delineato del rapporto autonomo a carattere coordinato e continuativo, concordano che il Tecnico ha diritto di utilizzare, se ed in quanto necessario, le strutture e le attrezzature della Societa` e la medesima si impegna a fornire le attrezzature idonee all’organizzazione dell’attivita` e dell’incarico conferito, mettendo a disposizione un ambiente consono alla sua dignita` lavorativa.

La Societa` dovra` rispettare gli obblighi, di cui al D.Lgs. 36/2021 e quelli previsti, a seguito della sottoscrizione, nell’Accordo Collettivo.

# Articolo 6) Compenso in parte fissa

La Societa` si impegna a corrispondere al Tecnico i seguenti importi annui lordi, da erogarsi in ratei mensili di uguale importo al netto delle eventuali ritenute fiscali e previdenziali posticipate al primo giorno del mese successivo:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Stagione sportiva** | **Categoria** | **Compenso lordo (in €)** |
|  |  |  |
|  |  |  |

e eventualmente, in aggiunta a quanto sopra ed altresì` per ogni eventuale annualita` successiva, Euro .............................................. (. ), a titolo di indennita` di trasferta;

Euro .............................................. (. ), a titolo di rimborso forfettario di spesa;

Euro .............................................. (. ), a titolo di rimborso forfettario di spese per vitto e

alloggio.

In caso di contratto pluriennale, la Societa` e` tenuta a formalizzare a propria cura, anno per anno, e comunque non oltre il termine di 20 (venti) giorni dall’inizio della stagione sportiva, la richiesta di tesseramento sottoscritta dal Tecnico, salvo che sia intervenuta la risoluzione del contratto. Qualora la Societa` ometta di presentare richiesta di tesseramento entro il termine di cui sopra, il Tecnico dovra` intendersi esonerato dal rendere la prestazione.

# Articolo 7) Compenso in parte variabile (FACOLTATIVO)

La Societa` si impegna, in aggiunta a quanto sopra indicato, a corrispondere al Tecnico i seguenti importi lordi, da erogarsi nel mese successivo al verificarsi della condizione sportiva sotto descritta:

.......................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................. .....................................

....................................................................................

# Articolo 8) Modalità d’erogazione del compenso

Il compenso di cui al precedente punto 6) verra` corrisposto in ratei mensili di pari importo, posticipate al primo giorno del mese successivo.

La Societa` provvedera` ad applicare sui compensi corrisposti il trattamento fiscale e previdenziale previsto dalle leggi vigenti per il presente rapporto che le Parti espressamente convengono essere di lavoro autonomo nella forma della collaborazione coordinata e continuativa.

# Articolo 9) Esonero e dimissioni del Tecnico

La societa` ha facolta` di esonerare il Tecnico dal rendere la prestazione oggetto del contratto.

Il compenso in parte fissa dovra` essere corrisposto sempre integralmente anche in caso di esonero, fatte salve le ipotesi previste dall’Accordo Collettivo di dimissioni del Tecnico.

Il compenso in parte variabile, salvo diverso accordo, sara` dovuto - limitatamente alla sola stagione sportiva in cui e` avvenuto l’esonero - in misura proporzionale e rispetto al periodo contrattuale in cui il rapporto ha avuto esecuzione.

Il rimborso delle spese sostenute sara`, invece, riconosciuto per l’effettiva durata dell’incarico e andra` a cessare in caso di esonero e/o dimissioni del Tecnico.

L’esonero e le eventuali dimissioni del Tecnico dovranno essere comunicati in forma scritta rispettivamente al Tecnico ed alla Societa`.

# Articolo 10) Clausola di adeguamento contrattuale

Le Parti concordano che il presente contratto e il suo contenuto economico avranno piena validita` anche in caso di passaggio della societa` dai [Campionati Regionali e Provinciali del Settore Dilettantistico ai Campionati Nazionali del Settore Dilettantistico e viceversa ]. Nel caso in cui il compenso concordato nel presente contratto sia inferiore ai minimi federali stabiliti negli [Accordi Collettivi per i Campionati Nazionali del Settore Dilettantistico ] le Parti si obbligano, secondo correttezza e buona fede a modificare il contratto rideterminando il

compenso che potra`, in base alla volonta` delle Parti, essere uguale o superiore ai predetti minimi.

Resta inteso che, nell’ipotesi in cui gli importi summenzionati dovessero risultare inferiori a quelli lordi previsti dalle tabelle dei minimi federali, definite all’esito della sottoscrizione dell’Accordo Collettivo, gli stessi saranno sostituiti di diritto dai suddetti compensi minimi.

# Articolo 11) Elezione di domicilio

Il Tecnico dichiara di eleggere domicilio ai fini del presente contratto, dei rapporti ed obbligazioni inerenti e conseguenti ad esso, in via esclusiva all'indirizzo riportato in epigrafe al presente contratto.

# Articolo 12) Consenso al trattamento dei dati personali

Il Tecnico e` a conoscenza che il conferimento dei dati personali richiesti (anche appartenenti a categorie particolari ed eventualmente attinenti ad informazioni giudiziarie) e` necessario ai fini dell’esecuzione del presente Contratto e l’eventuale rifiuto di fornirli, in tutto o in parte, dara` luogo all’impossibilita` per la societa` di svolgere gli adempimenti allo stesso connessi (art. 13 comma 2 lett. e) del Regolamento UE n. 679/2016 (di seguito, il “Regolamento”). Il Tecnico dichiara, altresì`, di aver preso conoscenza dell’informativa di cui all’art. 13 del Regolamento, fornita dalla societa` in ordine al trattamento ed alla comunicazione dei dati forniti dal tecnico all’atto della stipula del presente contratto e/o successivamente acquisiti dalla Societa` nel corso del relativo rapporto contrattuale con il Tecnico, specificatamente comunicando a quest’ultimo dei diritti spettanti all’interessato/a ai sensi del Regolamento. Alla luce di quanto sopra indicato, le Parti attribuiscono alla sottoscrizione del presente contratto da parte del Tecnico il valore di attestazione di consenso per il trattamento e la comunicazione dei dati personali, secondo quanto previsto nell’informativa.

# Articolo 13) Comunicazione del contratto

Il presente contratto sara` comunicato dalla Societa` al Registro delle attivita` sportive dilettantistiche, secondo quanto disposto dal Dlgs 36/2021, nonche< depositato secondo le disposizioni federali.

# Articolo 14) Modifiche al presente accordo

Le Parti convengono che ogni modifica al presente contratto dovra` necessariamente rivestire la forma scritta, la disapplicazione anche reiterata di una o piu` clausole del presente contratto non costituisce abrogazione tacita. Le scritture integrative e/o modificative dovranno essere

comunicate dalla Societa` al Registro delle attivita` sportive dilettantistiche, nonche< depositate secondo le disposizioni federali.

# Articolo 15) Clausola compromissoria e normativa applicabile

Tutte le controversie aventi ad oggetto l’interpretazione e/o l’esecuzione e/o la risoluzione del Contratto e/o comunque riconducibili alle vicende del rapporto di lavoro autonomo instaurato con il presente contratto sono devolute esclusivamente al [Collegio Arbitrale presso la L.N.D. di cui all’art. 94 ter N.O.I.F]. o all’eventuale organismo arbitrale che sara` previsto nell’Accordo Collettivo.

Il presente contratto, per quanto non espressamente previsto, e` regolato:

- dal D.Lgs. 36/2021;

* dalle norme di legge vigenti applicabili alla tipologia del contratto di lavoro autonomo nella forma coordinata e continuativa;
* dalla normativa emanata da CONI e [ENTE DI RIFERIMENTO] e dagli Accordi Collettivi stipulati con le associazioni

rappresentative della categoria dei Tecnici lavoratori sportivi.

Le Parti, assumono l’obbligo di osservare ogni norma della [ENTE DI RIFERIMENTO], nonche< di accettare la piena e definitiva efficacia di tutti i provvedimenti generali e di tutte le decisioni particolari adottate dalla [ENTE DI RIFERIMENTO] dai suoi Organi, nonche< dagli Organi di Giustizia Sportiva di ogni ordine e grado, e soggetti delegati nelle materie comunque attinenti all’attivita` sportiva e nelle relative vertenze di carattere tecnico, disciplinare ed economico. Le Parti si dichiarano consapevoli che ogni violazione od azione comunque tendente all’elusione del predetto obbligo determina le sanzioni disciplinari previste dalle norme ENTE DI RIFERIMENTO.

La Societa`

Il Tecnico

Le Parti, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 Codice Civile, dichiarano di approvare espressamente le clausole di cui agli artt. 2, 4,5, 10, 11, 15

La Societa`

Il Tecnico